

**DECRETO 29 Agosto 2007: Istituzione e modificazione di alcuni diritti di segreteria relativi ai servizi svolti dalle camere di commercio. Aggiornamenti della tabella A e integrazioni della tabella B allegate al decreto 22 febbraio 2007.**

(Gazzetta Ufficiale n. 211 dell' 11 settembre 2007)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**del commercio, delle assicurazioni e dei servizi**  
**del Ministero dello sviluppo economico**

di concerto con

**L'ISPETTORE GENERALE CAPO**  
**dell'ispettorato generale di finanza**  
**delle pubbliche amministrazioni**  
**del Ministero dell'economia e delle finanze**

Visto l'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto, altresì, conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'art. 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1997 concernente l'approvazione delle misure dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 marzo 2000, 15 maggio 2001, 30 ottobre 2001 e 10 giugno 2003 che hanno apportato modificazioni ed integrazioni alle tabelle A e B, allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997;

Visto il decreto interministeriale dirigenziale 29 novembre 2004 con il quale sono state aggiornate le misure dei diritti di segreteria per servizi svolti dalle camere di commercio, di cui alle tabelle A e B allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997;

Visti il decreto interministeriale dirigenziale 29 luglio 2005 e il decreto dirigenziale interministeriale 10 febbraio 2006 con i quali sono state apportate modifiche alle tabelle A e B;

Visto il decreto interministeriale dirigenziale 22 febbraio 2007, con il quale sono stati modificati e introdotti ulteriori diritti di segreteria;

Ritenuto opportuno sopprimere il diritto di segreteria di cui al punto 7 della tabella A in vigore, relativo alla richiesta della partita IVA da parte delle imprese;

Ritenuto necessario istituire un diritto di segreteria relativo al rilascio al titolare di carica di impresa del certificato CNS su

dispositivo USB;

Ritenuto necessario, altresì, istituire un diritto di segreteria relativo ad ulteriori rilasci del certificato CNS su dispositivo USB;

Ritenuto necessario chiarire che gli importi dei diritti di segreteria di cui ai punti 3.1, 3.5 e 6 della tabella B si applicano anche alle denunce delle uve di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

**Decreta:**

**Art. 1.**

Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria di cui alle allegate tabelle A e B, che formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 29 agosto 2007

Il direttore generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del Ministero dello sviluppo economico  
*Spigarelli*

L'Ispettore generale capo dell'ispettorato generale di finanza delle pubbliche amministrazioni del Ministero dell'economia e delle finanze  
*Grisolia*

**Tabella A**

*(Omissis)*

**Tabella B**

*(Omissis)*

**Fonte:** Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

**Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.**